

6^a

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE N.44

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 342 II Legislatura

"SOPPRESSIONE DEGLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA;
NORME SUL PASSAGGIO AI COMUNI DEL PERSONALE, DEI
BENI E DELLE FUNZIONI".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del
11/11/1977.

REGIONE PUGLIA

Relazione al d.d.l.: Soppressione degli Enti Comunali di Assistenza; norme sul passaggio ai Comuni del personale, dei beni e delle funzioni.-

L'art.25 del D.P.R. n.616 del 24.7.1977, prevede che gli Enti Comunali di Assistenza siano soppressi ed indica come termine ultimo il 30.6.'78.

Prevede inoltre, che la Regione stabilisca con legge, norme per il trasferimento del personale, delle attribuzioni e del patrimonio dei suddetti Enti ai Comuni.

Per un organico passaggio delle competenze, del patrimonio e del personale, il disegno di legge all'art.3 prevede un Commissario straordinario, da farsi coincidere di diritto nella persona del Presidente in carica dell'E.C.A., o da chi lo sostituisce, con il compito esclusivo di alcune incombenze di natura ricognitiva.

Al fine di garantire la continuità delle prestazioni nei confronti degli utenti, il comune competente per territorio è tenuto sin dall'entrata in vigore della legge, a sostituirsi alla E.C.A. soppresso, in ogni sua attività.

Si è ritenuto di tutelare la professionalità dei dipendenti degli EE.CC.AA. prevedendo che tutto il personale che passa ai Comuni, sia utilizzato nell'ambito del settore dei servizio sociali.

Per quanto concerne la copertura della spesa, i contributi in favore dei comuni saranno inizialmente pari a quelli previsti dai capitoli del bilancio regionale alla voce: "Assegnazione per l'integrazione dei bilanci degli EE.CC.AA. della Regione" e "Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli EE.CC.AA. e per le sovvenzioni ai Comitati Provinciali di Assistenza e beneficenza pubblica.-

La Regione potrà comunque intervenire in favore di Comuni colpiti da calamità naturali o di eventi eccezionali, e per tale

./..

REGIONE PUGLIA

disponibilità si farà inizialmente carico con un fondo non inferiore a quello previsto dal bilancio '77 alla voce interventi eccezionali.

REGIONE PUGLIA

D.D.L. DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA - SOPPRESSIONE DEGLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA - NORME SUL PASSAGGIO AI COMUNI DEL PERSONALE, DEI BENI E DELLE FUNZIONI.-

ARTICOLO 1

In attuazione dell'art.25 del D.P.R. n.616 del 24.4.1977 sono soppressi con decorrenza immediata gli Enti Comunali di Assistenza esistenti nella Regione.

ARTICOLO 2

I Comuni sono tenuti ad assicurare l'esercizio delle funzioni assistenziali già spettanti agli Enti Comunali di Assistenza.

Sono trasferiti ai Comuni le attribuzioni, i rapporti patrimoniali ed il personale degli Enti suddetti.

I Comuni, inoltre, devono intendersi sostituiti in qualsiasi convenzione agli EE.CC.AA.

ARTICOLO 3

Con pari decorrenza in ogni E.C.A. è istituito un commissariato straordinario per l'espletamento dei seguenti compiti:

- a) rilevazione della consistenza patrimoniale dell'E.C.A., elencazione e ricognizione dei beni, loro descrizione e catalogazione nonché identificazione dei beni patrimoniali la cui titolarità è delle IPAB concentrate e amministrare dall'ECA ai sensi degli art.54 e seguenti della legge 17.7.1890 n.6972 anch'essi descritti e catalogati ed eventualmente distinti secondo l'appartenenza a ciascuna delle predette IPAB.
- b) ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, distinti secondo la pertinenza all'ECA ovvero a ciascuna delle eventuali IPAB concentrate o amministrare a norma delle disposizioni di legge citate, cura dell'estinzione di quelli passivi che ne siano suscettibili;
- c) ricognizione del personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con specificazione di ruoli, qualifiche, mansioni e trattamento economico in atto distinti tra personale dipendente dall'ECA e personale

dipendente da eventuale IPAB concentrate o amministrate dall'ECA.

ARTICOLO 4

L'incarico di commissario straordinario di cui al primo comma dell'articolo precedente viene assunto di diritto dal Presidente dell'ECA, in caso di vacanza, dal consigliere anziano o in ipotesi di gestione straordinaria dal commissario già in carica.

In caso di impedimento delle persone indicate dal precedente comma il Presidente della Giunta Regionale procederà, previa segnalazione del comune competente per territorio, alla nuova designazione.

ARTICOLO 5

Entro e non oltre il 30.6.1978, data in cui cesserà l'incarico, il commissario deve portare a termine la ricognizione e le procedure previste dall'articolo ~~precedente~~³ inviando una dettagliata relazione al consiglio comunale ed all'Assessorato Regionale competente per materia.

Per i fini suddetti il commissario si avvarrà del personale già in servizio presso l'ECA o comunque in precedenza già adibito per l'espletamento dei compiti d'istituto.

ARTICOLO 6

E' compito dello stesso commissario provvedere all'amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza amministrate dall'ECA, con l'obbligo di assicurare la continuità delle prestazioni assistenziali, avvalendosi anche in tal caso del personale di cui all'ultimo comma dell'art.5.-

Il 30.6.1978 il commissario cesserà dall'incarico ed il comune subentrerà nell'amministrazione in attesa dell'entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza ovvero della legge regionale prevista dal settimo comma dell'art.25 del D.P.R. n.616 del 24.7.1977.-

ARTICOLO 7

Il Comune, nell'esercizio delle funzioni assistenziali già spettanti all'ECA è tenuto ad osservare il disposto dell'ultimo comma dell'art.25 del D.P.R. 24.7.1977, n.616 e può far ricorso alle procedure di erogazione di cui all'art.11 del r.d. 5.2.1891 n.99, anche avvalendosi degli organismi circoscrizionali di cui alla legge 8.4.1976 n.278.

ARTICOLO 8

L'inquadramento del personale, fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite, avviene per ciascun comune in un ruolo speciale transitorio fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino dei servizi sociali sul territorio.

Al fine di tutelare la professionalità dei dipendenti, il personale di cui al comma precedente dovrà comunque essere utilizzato per l'attuazione dei compiti previsti dalla competenza attribuite ai comuni a norma dell'art.25 del D.P.R. n.616.

ARTICOLO 9

I contributi regionali in favore dei comuni sono complessivamente pari ad una somma non inferiore a quella iscritta nel bilancio regionale 1977 ai capitoli n.297 e n.298.

I fondi sono attribuiti a ciascun comune con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro e non oltre il primo semestre di ciascun anno con una quota non inferiore a quella spettante a ciascun ECA quale contributo ordinario per il bilancio 1977.

Il Presidente della Giunta Regionale, con decreto, può disporre in favore di comuni colpiti da calamità naturali o eventi eccezionali ulteriori fondi nell'ambito delle disponibilità di un fondo non inferiore a quello di cui al cap.298 del bilancio 1977.

ARTICOLO 10

Il Presidente della Giunta con proprio decreto può delegare l'Assessore al ramo per le competenze di cui agli artt.4 e 9 della presente legge.

ARTICOLO 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art.127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla III Commissione Consiliare permanente il _____